



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa delle senatrici AMATI e GRANAIOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 2013^(*)

Norme in materia di tutela del cavallo

^(*) Testo non rivisto dal presentatore.

ONOREVOLI SENATORI. – Nell’arco degli ultimi venti anni il nostro Paese si è dotato di un apparato normativo avanzato nei confronti della tutela degli animali, allineandosi e in alcuni casi ponendosi all’avanguardia rispetto agli altri Paesi europei.

A livello europeo, l’articolo 13 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea riconosce gli animali in quanto esseri senzienti e stabilisce che, nella formulazione e nell’attuazione di alcune politiche dell’Unione europea, si tenga conto delle esigenze in materia di benessere degli animali. Il recepimento di direttive europee quali la direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 (riguardante la protezione degli animali durante la macellazione o l’abbattimento), ha consentito di porre in essere condizioni meno dure per quanto attiene alle modalità di trasporto degli animali destinati alla macellazione o all’abbattimento, così come di intervenire nella salvaguardia di *standard* minimali nelle condizioni degli allevamenti. Nel 2012 la nuova Strategia dell’Unione europea per la protezione ed il benessere degli animali detenuti a fini economici nell’Unione europea. Il consenso trasversale che tali provvedimenti hanno riscosso in Parlamento è specchio di un’attenzione che, tra i cittadini, vede sensibilità diffuse senza preclusioni di schieramento politico.

In Italia, a partire dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, che tutela gli animali d’affezione, previene il randagismo e introduce il divieto della soppressione degli animali se non in caso di malattia grave o incurabile, passando attraverso le ripetute riforme del-

l’articolo 544-ter del codice penale contro i maltrattamenti degli animali, per giungere alla più recente legge 20 luglio 2004, n. 189, la legislazione ha proceduto ad ampliare e rafforzare le tutele a favore degli animali, sottolineando il diritto di questi ultimi ad essere protetti e a vedere salvaguardata la loro condizione di vita.

Il disegno di legge che proponiamo coglie anch’esso una sensibilità diffusa e ormai matura nei confronti del cavallo, che in sé merita attenzione e che ha svolto nel tempo un’azione insostituibile di supporto, nell’attività di vita e di lavoro e di svago dell’uomo e della donna. Ed oggi risulta essere assai prezioso anche nelle azioni di cura (*pet therapy*).

Con il presente disegno di legge si vuol dunque realizzare una forma più penetrante di tutela dei cavalli riconoscendoli come animali d’affezione.

Si vuole evitare che, dopo una vita trascorsa accanto agli esseri umani con funzioni di compagno — spesso compagno preziosamente utile — il cavallo venga destinato alla macellazione.

Si vuole impedire che vengano destinati alla macellazione cavalli impiegati a scopi sociali o terapeutici, utilizzati per lavoro o nelle competizioni alla fine della loro carriera. Sono recenti e ripetute le mobilitazioni volte ad evitare che i cavalli delle Forze armate venissero messi all’asta per essere macellati, così come cresce il movimento di opinione, e la conseguente mobilitazione, volto ad evitare la stessa sorte agli animali più anziani nei centri equestri ed a quelli impiegati negli ippodromi che arrivano al termine della carriera agonistica ma di fatto ancora molto giovani ed in grado di essere

impiegati in altre attività. Inoltre, come recenti fatti di cronaca hanno dimostrato, è necessario esercitare un controllo assai serrato per evitare che vengano destinati alla macellazione animali che non sono destinati alla filiera alimentare: sebbene negli ultimi anni molti allevatori o proprietari abbiano scelto per i propri cavalli l'opzione «Non DPA» (non destinazione alla produzione alimentare), stabilendo di escluderli così dalla macellazione, la non completezza dell'anagrafe equina, ossia dell'identificazione degli equidi e della loro destinazione finale indicata sul medesimo documento di identificazione, connessa anche alla crisi dell'ippica e dunque all'esigenza da parte dei proprietari ed allevatori di «disfarsi» dei cavalli in quanto non più utilizzabili per ottenere provvidenze, contributi e vincite, rende sempre più realistico il rischio di macellazione clandestina dei cavalli. La macellazione di questi animali, clandestina oppure in strutture autorizzate che però, a causa del mancato controllo dell'identificazione degli equidi all'ingresso, determina la destinazione al mercato alimentare di cavalli non DPA, produce rischi consistenti anche per la salute umana, in quanto molto spesso nel settore dei cavalli da corsa sono utilizzate sostanze dopanti e farmaci impropri.

Va inoltre ribadito, nel più ampio contesto del benessere animale, il principio di responsabilità del proprietario che deve valere tanto per gli animali già d'affezione come il cane ed il gatto quanto per gli equidi. Per «montare a cavallo» nell'ambito di molteplici discipline sportive sia equestri che ippiche non è necessario acquistare e dunque diventare «proprietari» del cavallo: esistono infatti molteplici centri ippici e scuole di equitazione dove è possibile montare a cavallo, fare lezione con cavalli della struttura o prendere in affidamento in via esclusiva o con altri cavalieri un cavallo.

Per quanto concerne invece i centri equestri o le scuole di equitazione dobbiamo ricordare che l'impiego dei cavalli porta un

guadagno ed è da quest'ultimo che vanno individuate le risorse per gestire il cavallo anche alla fine della carriera sportiva o in età avanzata.

Il medesimo principio dovrebbe valere per gli allevatori e per i cavalieri, fantini o *driver* professionisti.

Inoltre va evidenziato che l'equide anziano o quello che per problemi fisici non è in grado di svolgere attività sportiva può essere reimpiegato nell'attività didattica o di prima conoscenza del cavallo che dovrebbe essere alla base di qualsiasi attività con l'animale, o nella relazione con soggetti con disagi psichici o fisici. Senza dimenticare tuttavia che, se pur importante è creare strutture di ricovero per gli equidi, in particolare quelli sottoposti a sequestro per maltrattamento o altro, il concetto di «strutture di ricovero» rischia di riprodurre la situazione, a volte terribile, dei canili.

Va quindi maggiormente rafforzato il principio di responsabilità del proprietario.

Ogni cavallo che ha vissuto contribuendo ad aumentare la qualità della vita umana e che non può più essere mantenuto dal proprietario o dal detentore, dovrà aver diritto ad essere ospitato in apposite strutture di ricovero.

Con l'articolo 1 del presente disegno di legge si attribuisce allo Stato e alle regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di promuovere e tutelare il benessere degli equidi. Si vieta la macellazione degli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico, di quelli utilizzati per lavoro o nell'attività ludica e sportiva: è consentita dunque la macellazione solo degli equidi allevati o importati per tale finalità. Inoltre, si vieta la macellazione degli equidi importati, allevati o gestiti in violazione alla legislazione vigente a tutela degli animali.

Per quanto riguarda i cavalli impiegati a scopo sociale o terapeutico, con l'articolo 2 del disegno di legge si stabilisce che essi siano riconosciuti quali «animali d'affezione», con la conseguenza dell'applicazione

per la loro tutela e benessere di tutti i principi e le norme che disciplinano la categoria degli animali d'affezione, nonché dei principi e delle disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281; inoltre si stabilisce che essi non possano essere soppressi se non gravemente malati o incurabili.

Con l'articolo 3 si procede a instaurare una serie di divieti, sempre a tutela del cavallo: non è più possibile, dunque, separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita; eseguire interventi che possano recare menomazioni ai cavalli (esempio: marchiatura «a fuoco»); ogni tipo di addestramento coercitivo, violento o traumatico sia di tipo fisico che psichico, promuovendo il metodo della doma etologica; l'uso di imboccature che producano o possano produrre lesioni o sofferenze.

All'articolo 4 si stabilisce che i cavalli messi a riposo, nonché quelli di proprietà non più utilizzati, debbano essere mantenuti nel rispetto delle normative vigenti a tutela del benessere degli animali, e che sia vietata la macellazione degli equidi che non siano stati allevati o importati per tale finalità. A tali fini, il Ministero della salute è tenuto al controllo periodico, almeno annuale, delle strutture di macellazione, nonché alla pubblicazione semestrale, sul proprio sito, dei dati relativi alle strutture stesse e all'esito dei controlli effettuati.

In tal senso, essendo già istituita l'anagrafe degli equidi, è anche necessario che essa sia resa più fruibile e più funzionale: conseguentemente, l'articolo 5 del disegno di legge stabilisce che i dati delle informazioni della banca dati equidi siano resi disponibili ai cittadini, seppur nel rispetto della normativa sulla *privacy*.

Al fine di evitare al cavallo esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla sua dignità, all'articolo 6 si procede a vie-

tare le manifestazioni di spettacolo e sportive qualora non siano rispettate le condizioni di tutela e di benessere dei cavalli. Tale principio va rispettato nell'ambito di tutte le competizioni che si svolgono sotto l'egida degli enti tecnico-sportivi di riferimento. Inoltre, dagli stessi vanno autorizzate le manifestazioni che si svolgono al di fuori dei circuiti e dai percorsi ufficiali, sempre seguendo tale criterio, poiché anche queste ultime devono garantire norme di sicurezza e salute di equidi e persone.

È indispensabile che gli enti tecnico-sportivi di riferimento, la Federazione italiana sport equestri, la Federazione equestre internazionale, la Federazione italiana turismo equestre e tecniche di ricognizione equestre competitiva e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che è subentrato, ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nelle funzioni svolte dalla soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), salvaguardino il benessere degli equidi nell'ambito della programmazione dell'attività sportiva e nell'ambito dell'attività quotidiana che viene svolta con i cavalli sotto la loro egida. È altresì indispensabile che gli stessi promuovano una lotta al *doping* e a tal fine effettuino un numero sempre maggiore di controlli.

Infine, l'articolo 7 prevede l'istituzione di un fondo di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2013, finalizzato alla realizzazione di strutture di ricovero e mantenimento dei cavalli abbandonati dai propri proprietari e ivi ospitati.

Tali risorse saranno ripartite tra le regioni a statuto ordinario, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano su presentazione di progetti relativi alla realizzazione di strutture di ricovero e mantenimento degli equidi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, disciplinano e promuovono la tutela degli equidi.

2. È vietato destinare alla filiera alimentare sia umana sia animale gli equidi impiegati a scopo sociale o terapeutico nonché quelli utilizzati per lavoro o per l'attività ludica e sportiva.

3. È vietata altresì la macellazione di equidi importati, allevati o gestiti in violazione alla legislazione vigente in materia di tutela degli animali.

Art. 2.

(Disposizioni generali)

1. Agli equidi di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge si applicano i principi generali e le norme vigenti che disciplinano e promuovono la tutela degli animali di affezione nonché i principi e le disposizioni di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, con proprio decreto, recepisce i principi del codice per la tutela e la gestione degli equidi, adottato dal medesimo Ministero.

2. Gli equidi di cui all'articolo 1, comma 2, possono essere soppressi, secondo il corretto protocollo eutanasico, solo se gravemente malati o incurabili.

Art. 3.

(Divieti)

1. Ai sensi della presente legge, è vietato:

a) separare i puledri dalle proprie madri prima del compimento del sesto mese di vita;

b) eseguire interventi che possono recare menomazioni agli equidi;

c) ogni tipo di addestramento degli equidi coercitivo, violento o traumatico sia sotto il profilo fisico che psichico. L'addestramento dell'equide è attuato secondo il metodo della doma etologica; la gestione quotidiana dell'equide, nell'allevamento, nell'addestramento, nel lavoro e durante l'attività ludica e sportiva, è attuata nel rispetto delle esigenze etologiche e psicofisiche dell'animale;

d) utilizzare imboccature o finimenti che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli equidi.

Art. 4.

(Norme a tutela del benessere e della salute del cavallo)

1. I cavalli al termine della carriera sportiva o comunque non più utilizzati sono mantenuti nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela degli animali, nonché del decreto di cui all'articolo 2, comma 1.

2. È vietata la macellazione degli equidi che non siano allevati o importati per tale finalità. È vietata la macellazione degli equidi per i quali il proprietario ha dichiarato l'esclusione dal consumo umano, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010. Il Ministero della salute è tenuto al controllo periodico, almeno annuale, delle

strutture di macellazione degli equidi nonché alla pubblicazione semestrale, sul proprio sito istituzionale, dei dati relativi alle strutture stesse ed all'esito dei controlli effettuati.

3. Soggetti privati, enti e associazioni di protezione degli animali nonché enti locali possono gestire strutture di ricovero per cavalli con il controllo sanitario dei servizi veterinari dell'azienda sanitaria locale.

Art. 5.

(Sistemi di registrazione)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende pubblicamente fruibile, nel rispetto della normativa di tutela dei dati personali, l'anagrafe degli equidi, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, sul proprio sito istituzionale.

Art. 6.

(Restrizioni alle manifestazioni di spettacolo e sportive che coinvolgono cavalli)

1. Al fine di impedire che i cavalli siano sottoposti a esercizi innaturali, pericolosi, dannosi per l'equilibrio psicofisico o lesivi della loro dignità, sono vietate le manifestazioni di spettacolo e sportive che non garantiscono il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela degli animali e di promozione del loro benessere.

2. Le manifestazioni pubbliche o private nelle quali sono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), dalla Federazione equestre internazionale (FEI), dalla Federazione italiana turismo equestre e tec-

niche di ricognizione equestre competitiva-ANTE, devono garantire i requisiti di sicurezza e di salute in favore degli equidi, del pubblico, dei fantini, dei cavalieri e dei guidatori, nonché essere autorizzate dagli stessi enti. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti di sicurezza e di salute nell'ambito delle manifestazioni di cui al primo periodo.

3. Gli enti di cui al comma 2 salvaguardano la tutela del benessere dei cavalli nell'ambito della programmazione delle attività sportive e vietano la partecipazione dei cavalli fino all'età di due anni a più di quattro competizioni annue.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. A decorrere dall'anno 2013 è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, la cui dotazione è determinata in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, ripartisce annualmente le disponibilità del fondo di cui al comma 1 tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che presentano, entro il 30 marzo di ogni anno, progetti per il mantenimento dei cavalli abbandonati o maltrattati, compresi i cavalli ospitati nelle strutture di cui all'articolo 4, comma 3, nonché per la realizzazione di strutture di ricovero. I criteri di ripartizione sono determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai tabacchi lavorati, sono aumentate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.

